

gratarii, pigliare, ricevere, e riscuotere più di tre giulii indistintamente per ogni Monte, ogni volta, che sia una partita sola, & essendo più partite, possino esigere un giulio di più per ogni partita, e le sedi contenesse, e i luoghi fossero vincolati, e ciò s'intenda, ancorché i luoghi fossero vincolati, e la scrittura fosse eccessiva o più, e diversi luoghi, e la scrittura fosse eccessiva fuor di modo, come s'è detto di sopra.

C A P. X.

Per togliere via, e provvedere a tutti gli Oflacoli, & Impedimenti, che potrebbero nascere in eventuale, che alcun Montista, o Creditore di detti Monti volesse per qualche rispetto, e per qualsivoglia causa obli-gare, & ipotecare li suoi luoghi a favore de' Creditori, o altre Persone in qualsivoglia modo, o vero sottoporli a Vincoli, e Condizioni, si Ordina, e Comanda, che li Segretarii, e Prosegretarii, havuto prima diligente, & esquisita considerazione in veder se li luoghi, che si vogliono obligare siano liberi, e capaci d'obli-gi, e vincoli, o altre condizioni, e ritrovati tali, si debbano alla presenza de' Testimoni, conforme il solito, rogare di detti obli-gi, ipoteche, o supposizioni, con fare anco nota di quelle a tergo delle Patenti, & in margine del Libro del Registro di esse, e nello loro Brogliardi, accio sempre tanto da essi, quanto dalli loro successori, se ne possi haver notizia, per schivare tutti gli errori, che si potrebbero dappoi commettere, se detti luoghi si rassegnassero, e per mercede di detto Rogito, e nota non possino pigliare, ne farsi pagare più dell' infrascritte Somme, cioè

- Per un luogo fino a tre inclusive due giulii,
- Per tre luoghi fino a sei inclusive tre giulii.
- Per sei luoghi fino a dieci inclusive cinque giulii.
- Per dieci luoghi fino a venti inclusive 8. giulii.
- Per venti luoghi fino a qualsivoglia somma, e quantità un Scudo solamente, e non più.

E la medema Tassa si osservi nelle Cassazioni, & annullazioni di detti Obli-gi, de Vincoli, Hipoteche, Cassazioni di Moltiplici, nelle Cassazioni delle riserve de frutti, nelle Cassazioni de fideicommissi per causa di Legittima, o Trebellianica, da farsi sempre di consenso espresso di tutti quelli, che haveranno interesse, o d'Ordine, e Mandato di Giudice competente con l'Exequatur di Mons. Tesoriere Generale pro tempore.

Si proibisce però alli Segretarii, & Prosegretarii, che non possino esigere cosa alcuna per Annotazione di Essecutione, che con Mandati de' Giudici, & Exequatur di Mons. Tesoriere, o con Mandati di Mons. Tesoriere si facesse sopra de' Monti, nè per appositione di nihil transeat, Inhibitioni, o Sequestri, nè per la Cassazione de' medesimi se faranno temporanei, e limitati, e se li luoghi de' monti si venderanno, o trasferiranno doppo spirato il tempo prefisso nell' sudetti nihil transeat, o Sequestri, & Inhibitioni.

E si dichiara ancora, che li nihil transeat, Sequestri, & Inhibitioni, le quali si concedono senza Citatione di parte, se in essi non sarà specificato da Mons. Tesoriere il tempo, si intendano doverli osservare per un mese solamente, e spirato detto mese non doveranno attendersi.

Si concede alli detti Segretarii, che per l'appositione delle riserve de' frutti da farsi a favore di qualsivoglia persona, tanto perpetue, quanto ad tempus, possino esigere a ragione di un giulio per luogo, eccettuato però quando li Reservatarii fossero semplicemente Tutori, Curatori, Essecutori Testamentarii, o Amministratori di maniera, che la riserva non resti a proprio comodo dell' Reservatarii, nel qual caso dovrà considerarsi, come semplice Vincolo.

Si dichiara però per quello riguarda la detta Riserva de' frutti, che quando questa segue in vigore di Testamento, o di Contratto unitamente nell'atto della traslazione, o Rassegna, in questo caso, non possino prendere cosa alcuna di più dell' Emolumento dovuto per la translatione, o Rassegna.

C A P. XI.

Si dichiara espressamente, che le sudette Tasse non si possino alterare, nè moltiplicare in maniera alcuna, ma s'intendino sempre inclusivamente in tutti li casi sudetti nel modo, che si è espresso, & ordinato nell' capitoli precedenti, nè possino moltiplicarsi li conti nella medema specie de' monti, ancorché le Cassazioni si facessero di Vincoli diversi.

C A P. XII.

Per provveder anco, che li Montisti di detti Monti non siano gravati, così nella produzione, e restituzione di Scritture, e Cedole di sopravvenienze, che appresso detti Segretarii si producono, come nelle recognitioni di dette Scritture, o Fedi di Procure, o Bollettini, che danno con attestare, che uno sia Procuratore, & altre cose simili, si è stabilita, e fatta l' infrascritta Tassa, da osservarsi invariabilmente dalli Segretarii, e Prosegretarii di tutti li sudetti monti.

E prima per produzione dell' Testamenti, Codicilli, Fideicommissi, Cedole Bancarie, Cedole di Sopravvenienze, Mandati di Procura, Mandati, & Ordini di Giudici, o qualsivoglia altre Scritture di qualsivoglia sorte, non possino li detti Segretarii, e Prosegretarii pigliare, e riscuotere cosa alcuna.

Per la restituzione di ciascheduna di dette Scritture con lasciarne copia collationata, non essendo la copia della Scrittura eccessiva, di modo, che non passi due carte, possino li medesimi Segretarii, e Prosegretarii per detta copia riscuotere due giulii, & essendo la Scrittura da due carte in su, possino pigliare, e riscuotere li detti due giulii, & un grosso solamente, e non più per ciascheduna di quelle carte, che eccederà il numero di due, e le facciate devono essere secondo la Tassa, e forma stabilita dalla fan. mem. di Paolo V nella Riforma de' Tribunali nel f. o. tit. de' Registris, & extrascriptibus, & exemplis, seu Copiis.

Per ciascheduna fede di Procura, o Ordine, o altra attestazione per pagar frutti, o che alcuno sia Erede, e cose simili un giulio, & essendo la Scrittura più di due carte, possino pigliare, e riscuotere un grosso per carta solamente, e non più, come si è detto di sopra.

Per recognitione de' Testamenti, Procure, Cedole di Sopravvenienze, & altre Scritture di qualunque sorte, ancorché fossero più Testimoni a riconoscerle, un giulio per ciaschedun pezzo solamente.

Avvertano però, che se saranno Scritture prodotte in una produzione, o restituzione di più di due giulii, ancorché le Scritture fossero più, e diversi pezzi, & si riconoscessero da più Testimoni.

C A P. XIII.

Di più per rimediare alle liti, e confusioni, che per li tempi passati sono ben spesso accadute per colpa, e negligenza d'alcuni Segretarii, che hanno ammesse le rassegne de' Monti senza veder le Patenti, e senza aggiungere, e accomodare li Registris, Scritture, & attendere, e considerare se li luoghi si potevano rassegnare, o no, si Ordina, e Comanda espressamente, che per l'avvenire tutti li Segretarii, e Prosegretarii sudetti nell'atto della rassegne da farsi, siano tenuti, & obligati, prima di accettare le rassegne, farsi mostrare, e vedere le Patenti spedite, per le quali colti, & applica il Credito di quel tale, che vorrà rassegnare, & avvertire con diligenza, che li luoghi de' Monti da venderli, e rassegnarli in qualunque modo, si possino rassegnare liberamente, e li rassegnanti, o siano Principali, o Procuratori habbiano tutti li requisiti necessarii, & essendo obligati per qualche evitacione, o per dote, o per altro, o soggetti a Vincoli, o Fideicommissi, o in qualsivoglia altro modo affetti, non

Nelle Rassegne del Monte Fede.

Detti Segretarii potranno esigere giulii dodici per ciaschedun luogo.

E sono giulii quattro per sua rata con li pesti del Computista, & altri.

Un giulio per Pietà de' Carcerati.

Due giulii dell' Abbondanza come sopra.

Quattro giulii detti della Mensa di Policastro.

Et il giulio detto de' Senfali.

E più potranno esigere due giulii per ciascheduna Patente vincolata, & una per ciascheduna Patente libera come sopra.

Nelle Rassegne del Monte Novellane.

Potranno esigere alla ragione di giulii dieci per ciaschedun luogo, cioè:

Giulii tre, e mezzo per sua rata.

Il giulio del Computista.

Li due giulii dell' Abbondanza.

Il giulio de' Senfali.

Il giulio della Pietà de' Carcerati.

Mezzo giulio per il Collegio.

Un giulio del Regentato.

E più potranno esigere due giulii per ciascheduna Patente vincolata, & uno per ciascheduna Patente libera come sopra, nè possano esigere cosa alcuna di vantaggio, oltre le sudette Tasse per causa di eccessività di scrittura, o perché li vincoli siano molti, o per qualsivoglia altro pretesto.

Nelle rassegne, o vendite, translationi, che si fanno in soddisfazione di Debiti, Legati, Doti, in caso di retrocessione, deliberatione, o altri contratti, ne quali non è intervenuta opera di Senfale, non deve esigersi la gabella del giulio de' Senfali.

C A P. XVI.

Si dichiara, che nelle translationi, che si fanno dal Padre nell' figliuoli in virtù di donatione, per causa di Dote, e per qualsivoglia titolo singolare, ancorché per contratto inter vivos non possino li Segretarii esigere secondo la Tassa del Cap. prec. ma solamente alla ragione, che si è detto de' Patre in filium nel cap. 2. con le dichiarazioni ivi espresse.

Di più in ordine alle doti, si dichiara, venendo il caso della rinovatione de' monti dotati da farsi a favore della Moglie per la morte del Marito, in tal caso, se li luoghi de' monti erano stati assegnati al Marito per fondo dotale, la Donna non debba pagare se non alla ragione di cessatione di vincoli, e secondo la tassa espresso nel cap. ro. & all'incontro se la dote sarà stata data stimata li Segretarii potranno esigere interamente alla ragione detta di sopra nel cap. anteced. al §. fin. dove si parla delle rassegne, nelle quali si eccettua solamente il giulio del Senfale.

Così ancora si dichiara, che facendosi divisione trà fratelli de' luoghi de' monti Ereditari del Padre doppo seguita la rinovatione delle Patenti dal Padre nell' medesimi, li Segretarii non possano esigere emolumento alcuno.

Ma se per contratto trà medesimi fratelli da uno di essi si facesse assegnatione al altro di portione maggiore di quella che gli fosse pervenuta per heredità, in questo caso solamente per quella rata, che si rassegnava di più della portione ereditaria possano esigere interamente, cioè alla ragione, che si è detto di sopra nel cap. anteced. dove si parla delle rassegne, senza l'intervento del Senfale, e per la portione hereditaria possano solamente esigere a ragione di cessatione di vincolo, e secondo la Tassa stabilita nel cap. ro.

non possino li detti Segretarii, e Prosegretarii ammettere, ricevere, o rogarsi di dette rassegne in conto, modo, maniera alcuna sotto qualsivoglia pretesto, colore, e causa, se prima non haveranno il consenso del Reservatario di detta dispostione, essendo li luoghi affetti alla dispostione d'alcuno, e nel resto se non haveranno il consenso di tutte le Parti interessate in qualunque modo, ovvero Mandato, & Ordine sufficiente di Giudice competente, con l'Exequatur di Mons. Tesoriere, ovvero con Mandato del medemo Mons. Tesoriere.

Nè possino li Segretarii, e Prosegretarii ammettere rassegne libera di luoghi soggetti alla clausula Dummodo Possessio &c. ad altro Vincolo, che haveifero senza Mandato di Mons. Tesoriere, o di altro Giudice competente con l'Exequatur del medemo Mons. Tesoriere.

Si Ordina ancora espressamente a Segretarii, e Prosegretarii, che non possino da se stessi ammettere, o ricevere rassegne, o attestazioni di luoghi di Montispretanti a Donne, o Minori, se non per quei luoghi de' Monti, che le Donne, o Minori haveifero comprati con loro proprii denari, costandone dalli Rogiti delle Rassegne fatte a loro favore, ma per altri luoghi de' Monti, che haveifero le Donne, o Minori, non possano ammettere loro rassegne ne dispostione alcuna, se non con legitimo mandato di Procura fatto con la solennità necessaria, ovvero con Mandato di Monsignor Tesoriere, o di altro Giudice competente con l'Exequatur del medemo Monsignor. Tesoriere.

C A P. XIV.

In ciascheduno di detti casi vendendosi tutti li luoghi contenuti nelle Patenti da rassegnarsi come sopra li detti Segretarii, e Prosegretarii debbano tenerli appresso di loro, e custodirli in una filza, quale si ordinarà, e comanda, che per dett' effetto debbano continuamente tenere, e non rassegnando tutti li luoghi, debbano notare a tergo delle medeme Patenti, o in piedi di esse il numero delli luoghi rassegnati, con il giorno della rassegne, per evitare tutti gli errori, che nelle suffeguenti rassegne si potrebbero commettere, detta nota si facci anco nel Broliardo, e nel Libro del Registro in margine della Patente, li luoghi della quale si rassegnarono con fare anco mentione delli Consensi, Ordini, e Mandati sudetti, caso che v'intervenghino, tutte le sudette diligenze siano anco tenuti di fare, & eseguire li Segretarii nell' Estrattioni, & estintioni de' luoghi de' Monti, a finché in tutti li casi le cose vadino, e passino per li suoi ordini, e nel modo che devono.

C A P. XV.

Nelle vendite de' Monti di qualsivoglia sorte tanto Camerali, quanto Baronali, Comunità, e Religione, & altri Monti di Roma, si vacabili, come non vacabili, eccettuati il monte Fede, & il monte Novennale, li Segretarii, e Prosegretarii esigano a ragione in giulii nove per ciaschedun luogo, che si rassegnano, o vende, cioè:

Due giulii per sua rata.

Un giulio per l' Archiconfraternità de' Carcerati.

Un giulio per il Computista del monte.

Due giulii dell' Abbondanza.

Il giulio del Regentato.

Il giulio del Collegio.

Et il giulio detto de' Senfali.

Et in oltre li Segretarii possino esigere un giulio per la carta, laccio, cera, e cassetta per ciascheduna Patente, e non per ciaschedun luogo.

In oltre possano esigere un altro giulio per ciascheduna Patente in caso che vi sia alcun vincolo.

C A P. XVII.

O Correndo, che alcun Montista tanto de' monti vacabili, quanto non vacabili avesse perduto, e smarrito que Patenti, e per haverle appresso di se ne volesse un duplicato, o vero volesse rassegnare li suoi luoghi, o pure, perche gli fossero stati estratti, volesse il prezzo di essi, si ordina, e comanda, che trovandosi detto Montista essere creditore nelli Libri del Registro, e liste del Monte, li luoghi del quale, o vorrà rassegnare, o saranno stati estratti, o per li quali farà istanza del duplicato, se gli debba (cioè volendo lui il duplicato) dare, e spedire per extensum, e nel modo, e forma che si ritrovaranno le Patenti registrate nel Libro del Registro, con la sottoscrizione de' Mons. Tesoriere, e del Segretario, e faro in principio delle Patenti in lettere majuscole; Duplicatum expeditum die tali, & in detto caso, havendo il sudetto Montista venduto prima alcuno de' luoghi contenuti nelle Patenti, il Duplicato delle quali si domanderà, o vero essendo alcuno di detti luoghi stato estratto, debbano li detti Secretarii, e Prosecretarii farne menzione in piedi, o a tergo di dette Patenti duplicate, che daranno per poterne haver sempre notizia, e schivare tutti gli errori, che dopo potrebbero succedere, e volendo il detto Montista rassegnare, se gli debba ammettere la rassegna nel modo però, e con attendere tutte le circostanze espresse di sopra, & essendo estratto, se gli faccia consegnare il prezzo de' luoghi estratti, secondo l'estrattioni seguite, e le qualità de' luoghi estratti, cioè essendo liberi liberamente, e dovendosi reinvestire per investire nel modo, e forma, e con le condizioni espresse nelle dette Patenti, e loro registro, e non altrimenti, dando però prima in ciascheduno di detti casi l'istesso Montista, o Montisti in conformità, e secondo la forma della Costituzione di Clemente VIII. sicurtà idonea di pagare, e restituire il prezzo de' luoghi da rassegnarli, o espressi in detto Duplicato, e da consegnarli rispettivamente se sarà estratto ad ogni Mandato, o Ordine, etiam estiraduale di Mons. Tesoriere, o di altro Giudice Competente, e tal sicurtà dovrà darli per gli atti di Giudice Competente, con spedire dopo detta figurà. Mandato dell'istesso Giudice, con l'Exequatur di Mons. Tesoriere, o vero detta sicurtà dovrà darli per gli atti de' Secretarii di Camera, e con spedire mandato del medemo Mons. Tesoriere.

C A P. XVIII.

E Quanto all' Emolumenti di detti Duplicati si dichiara, ordina, e comanda, che non possono li Secretarii, e Prosecretarii sudetti riscuotere, né pigliare più di due giulii, oltre il giulio della carta, e calcata per qualsivoglia Patente spedita per Duplicato di tutto punto, ancorché contenghi qualsivoglia quantità, e numero de' luoghi, e la scrittura, o per conditione, o vincoli, o altro sia eccessivissima, & in detto caso anco siano tenuti, & obligati di detti Secretarii, e Prosecretarii descrivere, e notare in margine del Registro delle Patenti, il cui Duplicato spediranno, che è stato spedito il Duplicato, o vero li luoghi contenuti nella Patente registrata, sono stati rassegnati, o essendo estratti, che il loro prezzo è stato consegnato non siano state restituite le patenti originali, e che il tutto è stato fatto con mandato, come sopra, accio che delle cose sudette tanto essi quanto li suoi successori nel loro Carico ne possino haver sempre notizia.

C A P. XIX.

E Per provvedere anco, che l'estrattioni, che si fanno d'alcuni Monti, vadino, e passino con ogni sincerità, e fedeltà, e per dargli qualche festo, e forma, accio che nessuno sia aggravato in quelle, si statuisce, ordina, e comanda, che per l'avvenire l'estrattioni, che si faranno, e faranno da fare si facciano sempre, come si costumava, e si costumano, & alla presenza di Mons. Tesoriere Generale pro tempore, e che li sacchetti de' bol-

lettini, dove sono descritti li nomi delli Montisti restino, e si lascino sempre in potere di Mons. Tesoriere, e di chi lui ordinarà sigillati con il suo sigillo, fatto che sarà una volta il sacchetto, o Bufolo di detti bollettini, non si possino variare, né rinnovare, sino che non saranno finiti di estrarre tutti li Montisti imboscagliati, & in caso d'estrattioni avvertino li Secretarii per fuggire le confusioni, & errori, che li Montisti estrattino in quel tempo creditori del Monte, e non habbino venduto prima, e che l'estrattioni si stampino, pubblicino, & affighino, al più lungo tre giorni dopo la sottoscrizione, che si farà dal detto Mons. Tesoriere Generale, con darne una al Computista, accio possa accomodare le liste, e quello che è tenuto per ragione sempre dar conto; Et oltre alle diligenze sudette, quanto alli luoghi vincolati estratti, osservino puntualmente tutte le conditioni, e dichiarazioni apposte, & espresse nelle Patenti, & avvertino di non dare per sé stessi ordine libero per la consegna del prezzo di essi in conto, o di maniera alcuna, ma essendo vincolati li monti doveranno esprimere distintamente tutti li vincoli, a' quali soggiacciono, e tenghino un Brogliardo, o Libro cartolato, nel qual noimo, e registro per extensum le quietanze, e cessioni, che faranno li Montisti, secondo il solito, e per la detta quietanza, e cessione, e per bolletino, o ordine, o fede che daranno, non possono riscuotere, né pigliare più d'un giulio per qualsivoglia luogo estratto, e se il luogo estratto non sarà intero dovrà pagarli la rata del giulio alla detta proporzione di un giulio per luogo, e questa del Montista, che farà le quietanze, e cessioni, & essendo l'ordine de' monti vincolati, si concede ancora che possono prendere un giulio per il vincolo, per ogni ordine, e non più, benehe l'ordine contenesse quantità de' monti, e diversi vincoli, e la scrittura fosse eccessiva, e lungissima.

Si dichiara, che se fosse seguita la morte del Montista prima dell'estrattione, o estiraduale, e non fosse fatta la translatione in persona dell'Erede, o Legatario, non dovrà darli detto ordine, se prima non farà pagato l'emolumento della traslazione, ma seguendo la morte dopo l'estrattione, o estiraduale non possono prendere emolumento alcuno per causa di detta traslazione.

C A P. XX.

Ordinandosi nel resto espressamente all' Secretarii, e Prosecretarii sudetti, che per l'avvenire non possono riscuotere, né pigliare, o domandar mercede, o mancia, regalo, o recognitione di forte veruna dalle parti, che vorranno estrarre, o siano Particolari, o Comunità, o altre persone di qualsivoglia stato, grado, o conditione, né meno da quelli, che faranno ammessi per l'avvenire in qualche monte, né per recognitione, né per registratura de' Mandati, o per il fare di detti bollettini, busola, né per causa di misura di scritture, né sotto qualsivoglia pretesto tanto nelli sopradetti, quanto in altri qualsivoglia casi, non ostante tutti gli abusi, e frivole usanze, e consuetudini fin hora introdotte, e tutte le altre cose, che facessero in qualunque modo in contrario.

C A P. XXI.

In oltre a fin, che li Montisti, & altri siano spediti quanto prima si statuisce, e comanda, & ordina, che li detti Secretarii, e Prosecretarii debbano spedire di tutto punto le Patenti de' Monti, che si rassegnarono, e trasferiranno trà i 15. giorni dopo le rassegne, o traslationi, & eforano ad essere solleciti, diligenti, e di lasciarsi trovare a casa, poiche oltre le pene, che s'empriparanno da basso si puniranno rigorosamente, e privarano ad arbitrio di Mons. Tesoriere Generale pro tempore delle Secretarie, & Offizii sudetti.

C A P. XXII.

E Conoscendosi chiaramente, che potendo li Secretarii de' Monti vacabili comprar luoghi de' Monti sottoposti alla Secretaria, che hanno, o offeriscono in testa d'altri a loro disposizione possono ancora in caso d'infirmità, o di morte de' titolari detti luoghi a loro posta, e senza servare la forma della Costituzione di Clemente VIII. variarli, e trasferirli d'uno in un altro, & accomodare le rassegne, o traslationi avanti la malattia di qualche tempo a guiso loro; e però per rimediare a questo s'ordina, e comanda, che per l'avvenire li Secretarii, e Prosecretarii di detti Monti vacabili, non possono avere, tenere, né comprare luoghi de' Monti vacabili, né in testa propria, né d'altri, etiam che fossero figlioli, o Parenti, o anco estranei, o in altro modo direttamente, o indirettamente a loro disposizione, o haver interesse ancorché occulto in detti luoghi in conto, né in maniera alcuna, sotto pena della perdita degli istessi luoghi, che compreranno, e della privazione di dette Secretarie, da applicarsi il prezzo de' sudetti luoghi alla Reverenda Camera Apostolica, & un quarto all' Accusatore, & altre pene più gravi, e corporali, ad arbitrio di Mons. Tesoriere pro tempore.

Et in ordine alli Monti non vacabili, si comanda, & ordina a medemi Secretarii, che non possono comprar luoghi de' Monti, né liberi, né vincolati della Secretaria, che godono, & esercitano, o goderanno, & eserciteranno, né in persona propria, né di altri, né meno per la commodità de' frutti, e contravvenendo li Monti restino acquistati per un quarto all' Accusatore, e per il resto alla Rever. Camera, e volendo comprar luoghi de' Monti vincolati dell'altre Secretarie non amministrate da loro non possono farlo senza licenza in scriptis di Mons. Tesoriere.

C A P. XXIII.

Si proibisce, e comanda espressamente, che per l'avvenire li Secretarii, e Prosecretarii in detti Monti non possono, né per se stessi, né per mezzo de' loro Ministri fervitori, o altra interposta persona ingerirli, né intramettersi direttamente, né indirettamente nelle vendite, compre, e trattati de' luoghi de' Monti, etiam non sottoposti, né soggetti alla loro Secretaria, & ingenerandosi forse sotto nome di parentela, o pretesto d'amicizia, o in qualsivoglia altro modo non possono pigliare, riscuotere, o farsi pagare senzarie di forte alcuna, né meno fare a mezzo, o altra partecipazione con sensali, a' quali parimente si proibisce il far a parte, o intendersi in altro modo con detti Secretarii, e Prosecretarii sotto pena quanto alli detti Secretarii, e Prosecretarii di ducento scudi per la prima volta d'applicarsi, come si dirà più a basso, e di scudi trecento, e privazione delle Secretarie per la seconda volta, & altre pene più gravi ad arbitrio di Mons. Tesoriere Generale pro tempore, e quanto alli Sensali, & altri, che facessero a parte, o s'intendessero con detti Secretarii, o Prosecretarii sotto pena di 25. scudi, e di tre tratti di corda da darfegli in publico, per la prima volta, e di cento scudi, e l'esilio per dieci anni da Roma per la seconda volta, & altre pene maggiori, etiam corporali ad arbitrio come sopra.

C A P. XXIV.

Et a fine, che le Secretarie, e Computistarie di tutti li detti Monti siano esercitate, e maneggiate come si conviene, e con ogni diligenza, integrità, e fedeltà dalli proprii Secretarii, Computisti, o altre persone intelligenti, e pratiche; D'ordine espresso di Nostro Signore si proibisce, & espressamente ordina e comanda, che per l'avvenire li Secretarii, e Computisti di ciascheduno di detti Monti non possono istituire, né deputare, o surrogare in luogo loro alcuno senza espressissima licenza da ottenersi in scriptis, e spedirli gratis da Monsignor Tesoriere Generale pro tempore sotto pena della perdita di dette Secretarie, e

Computistarie da incorrerli ipso facto, e senza decreto, o atto alcuno giudiziale, o estiraduale, ancorché gli fossero state concesse da Nostro Signore, e dalla Santa Sede Apostolica, & a vita, etiam per titolo oneroso, o in qualunque altro modo.

C A P. XXV.

E Perche la Depositaria, Secretaria, e Computistaria d'un istesso Montefono Officii incompatibili, e come tali, accio le cose vadino con ogni buon ordine, devono esercitarsi, & ottenersi da persone differenti, però si rinnovano tutti i Decreti, e provisioni altre volte fatte in qualunque modo circa il sudetto particolare, e si dichiara, e decreta, che li medesimi officii, come incompatibili non si possono per l'avvenire ottenere, & esercitare da un istessa persona, né per sé, né per altri, o in alcun altro modo.

C A P. XXVI.

E Per provvedere, che li Secretarii di detti Monti per l'avvenire habbino notizia, e restino informati delli Sequestri, & Inhibitioni, che dalli Creditori, o altri interessati si vogliono ben spesso fare sopra li Monti; si statuisce, ordina, e comanda, che li sequestri, inhibitioni, & altre provisioni sudette, che alla giornata doveranno eseguirsi sopra de' Monti, oltre li sottoscritti da Monsignor Tesoriere Generale pro tempore da concedersi, o farsi quanto a detta sottoscrizione gratis, e senza pagamento di forte alcuna, & in detti sequestri, inhibitioni, & altre cose sudette si debba anco far menzione, che si rilasciano, e fanno sopra tanti luoghi del tal Monte, spettanti al tale, e l'esecuzione di essi debba farsi in mano delli Secretarii, e Prosecretarii personaliter, & non domi dimissa copia, e per evitare tutti l'inconvenienti, che mentre si eseguissero altrimenti, potrebbero occorrere, & eseguendosi li sequestri, inhibitioni, & altre provisioni sudette, senza la detta sottoscrizione di detto Monsignor Tesoriere Generale, come sopra, e senza espresione de' luoghi de' Monti, che si vogliono sequestrare, o sopra li quali si fanno l'inhibitioni, e provisioni predette, & anco Domi dimissa copia, come se è detto in tutti li casi, & in ciascheduno di essi li medesimi sequestri, inhibitioni, e provisioni, quanto alli detti Monti, e loro luoghi, siano, e s'intendino, si come con se presenti, si dichiarano nulle, & invalide, e di niun valore, e non astringhino, né stanzano in cosa alcuna li detti Secretarii, e Prosecretarii, né siano tenuti ad obedirli, e metterli in esecuzione, e per quelli non possono, o debbano esser molestati, o convenuti.

Avvertendosi, che per dette appositioni di nihil transeat, inhibitioni, o sequestri, non si prenda da Secretarii, cosa alcuna, come se è detto sopra nel Cap. X.

C A P. XXVII.

Dovendo li Secretarii, e Prosecretarii andare, o mandar fuori delle loro Secretarie a prender consensi di rassegne, e di oblighi, cessione, o altro, che potesse occorrere per servizio de' Montisti, non possono effigere sotto pretesto di Viatico più di giulii tre per ciascheduna volta, che vanno a casa di particolari, ancorché detti consensi dovessero prestarsi, e comprendere più qualità e specie de' Monti.

C A P. XXVIII.

In oltre per evitare qualsivoglia confusione, & errore, si ordina, che nelle Translationi da farsi tanto per occasione di successione, come anche per rassegne, debbano li Secretarii porre nelle Patenti, oltre il proprio nome, e cognome del Montista il nome del Padre, e della Patria del medesimo.

Ordini circa li duplicati delle Patenti e circa la restituzione del prezzo nell'estrattione.

Che siano comparabili li Officii delle Depositarie, Segretarie, e Computistarie.

Ordini intorno a' sequestri, inhibitioni, & altre Provisioni.

Che non possono li Secretarii dar Senzala.

Che non si prenda cosa alcuna, da quella che vorranno estrarre, & faranno ammessi a parte.

Ordini da osservarsi nelle Estrattioni, & Emissioni de' monti, e Tasse sudetti.

Che si pagano nelle traslationi, e rassegne il nome proprio cognome, e del Montista, il nome del Padre, e Patria del medesimo.

CAP. XXIX.

SI prohibisce espressamente a Secretarii, e Prosegretarii l'ammettere rassegne pro persona nominanda, o incerta, ma debano esprimerli nelle dette rassegne le Persone certe de' Compratori.

CAP. XXX.

VENENDO il caso, che qualche Montista fosse moroso nel prendere le spedizioni, e per conseguenza nel pagare le Tasse da loro dovute, ne' casi sopra espressi, non possono li Secretarii, o Prosegretarii esigerle di propria autorità dalli Banchi nelli frutti de' Monti, ma solamente possono fare sequestrari.

CAP. XXXI.

SI Ordina, e comanda, che tutti li Secretarii, e Prosegretarii de' Monti vacabili, e non vacabili, siano tenuti, & obligati di ritenere un libro dove distintamente notino giorno per giorno tutti gli emolumenti, che riceveranno, ancorche sia per occasione di fede, de' ordine de' frutti, di Viatico, o altra qualsivoglia causa, con individuare la persona dalla quale ricevono l'emolumento, la causa, per la quale esigono, la quantità de' luoghi de' Monti, e la qualità rispetto alle Translationi della persona, nella quale si fa la traslazione, cioè se sia discendente, ascendente, trasversale, o eltranco, e rispetto alle sedi il numero delle medesime, e se la persona sia Montista, o altro non Montista, sotto pena di scudi cinquanta per qualsivoglia partita omessa da applicarsi alla Reverenda Camera, e la quarta parte all'Accusatore, ancorche fosse l'interessato, & altre pene ad arbitrio di Monsignor Tesoriere.

In oltre, che siano obligati di far le ricevute a ciascheduno, che la ricercarà delle somme, che esigeranno.

CAP. XXXII.

QUANTO poi a quello, che tocca alli Computisti, s'ordina, e comanda, che debbano esercitare il loro officio, e carico con ogni diligenza, fedeltà, & integrità, e far le liste, e portarle a Monsignor Tesoriere Generale ne' tempi debiti, e secondo la forma dell'Editto pubblicato d'ordine della suddetta Congregazione de' Monti sotto la data delli 31. Ottobre dell'anno 1609, quale quanto al suddetto particolare si innova in tutto, e per tutto, e nel far dette liste averanno di levare di lista quelli, che nel precedente biennio haveranno venduto, o rassegnato, e mettervi li Compratori, o altri, che doveranno conformela nota, che se gli darà sottoscritta dalli Secretarii, e Prosegretarii secondo il solito, qual nota dovranno esigere puntualmente sotto pena di esser tenuti de' proprio a tutti gli errori, e danni, che per loro difetto; e mancamento potessero succedere, & in oltre debbano tener un libro cartolato, e distinto per Alfabeto, nel quale sia descritto il nome di ciascheduno Montista, e di più siano obligati di tener un libro maestro, nel qual ogni uno vi habbia la sua partita, acciò vendendosi si dia debito al debitore, e comprando, credito al creditore, e così le scritture vadino ragugliatamente per evitare tutti li disordini, che potrebbero occorrere, tenendosi le scritture confuse, e quelli, che fin hora non havevno fatto detti libri, debbano fra un mese prossimo dalla pubblicazione di questa haverlo fatto per poterlo mostrare a chi verrà ordinato sotto pena di privazione, & altre arbitrarie, & in caso di rassegne, o vacanze di dette Computistarie, li detti libri, e scritture li debbano consegnare a successori, & in caso d'estinzione de' Monti debbano lasciarli in Segretaria de' Monti.

CAP. XXXIII.

NEL resto in conformità di quello è stato anco decretato, e risoluto, e stabilito dalla detta Congregazione.

Congregazione d'Ordine espresso di Nostro Signore, come sopra si confermano, e rinnovano, con haverle per espresse, & inserite di parola in parola la detta Costituzione di Papa Clemente VIII. Paolo V. e tutte le altre Constitutioni, e Provisioni, e Decreti fatti in qualsivoglia tempo, e sotto qualsivoglia forma di parole circa le rassegne de' Monti, tanto vacabili, quanto non vacabili, e le diligenze, e modi, che si devono tenere, e servare, e con le quali si devono governare li Secretarii, Prosegretarii, & altri sudetti, in quanti però non siano contrarie, ne ripugnino alli presenti Ordini, Provisioni, e Tasse espresse di sopra, come si è detto, & in quello, forse ripugnassero, o potessero contrariare, si revocano, annullano, e cassano in tutto, e per tutto.

CAP. XXXIV.

SI Ordina, e comanda a tutti li Secretarii, e Prosegretarii, Computisti, e Procomputisti de' Monti Camerali, Communali, Religione, Baronali, & altri Monti di Roma, tanto vacabili, quanto non vacabili, che debbano inviolabilmente osservare la Tassa Ordini, che di sopra si sono stabiliti; Dichiarandosi, che quelli Secretarii, Prosegretarii, Computisti, e Procomputisti de' Monti, che in qualsivoglia modo contravveranno, o contrarfaranno, e non osservaranno le suddette Provisioni, Decreti, & Ordini, nelli quali non è espresa alcuna pena certa, oltre la restituzione dell denari presi maleamente, & indebitamente, a tutti li danni, spese, & interessi, che saranno tenuti, & obligati di risarcire, e restituire a tutti quelli, che in qualunque modo patiranno per loro causa, e difetto, incorreranno anco per la prima volta nella pena di ducento Scudi, e per la seconda di quattro cento da applicarsi per due Terzi alla Reverenda Camera Apostolica, e per un Terzo alla Parte, che rivelerà, e darà notizia d'alcuno, che contravvenga, che sarà tenuto, se così vorrà, segretissimo, e della privazione anche dell Officio delle Segretarie, e Computistarie, che havevno, e possedessero, etiam che l'havevno per concessione Apostolica, & in vita, e per titolo oneroso, & in qualsivoglia altro modo, & altre pene, etiam corporali, secondo la qualità de' delitti ad arbitrio di Monsignor Tesoriere Generale per tempo, e li Secretarii, e Computisti Principali saranno tenuti per li loro Giovani, e Ministri, e per li Prosegretarii, e Computisti, che con detta licenza eleggeranno, e deputarano a tutte le pene suddette, nel modo, che si è espresso di sopra.

CAP. XXXV.

CIRCA poi alli Sensali di detti Monti vacabili, e non vacabili per rimediare ad ogni abuso: che potesse esser introdotto, si prohibisce espressamente alli medesimi Sensali, & altri, che interverranno, e s'ingeriranno in qualunque modo in comprare, o vendite de' Monti, e riscuoteranno la sensalia; che per l'avvenire non possono farlo qualsivoglia pretesto, colore, e causa; etiam di Donativo, mancia, o remunerazione di fatiche, o altra cosa pigliare, havere, ne riscuotere, se non tre giulii per Luogo, tanto se li Luoghi saranno liberi, quanto vincolati, dal Venditore del Monte, sotto pena alli Sensali, & altri sudetti, che contravveranno di Scudi cinquanta, e di tre tratti di Corda da darli in publico per la prima volta, e per la seconda di ducento, e l'Esilio da Roma, e suo Distretto, & altre pene etiam corporali, secondo il demerito, e gravità del delitto ad arbitrio di Monsignor Tesoriere Generale per tempo.

CAP. XXXVI.

PER provvedere al comodo del Publico, si ordina a tutti li Cassieri, e Giovani delle Depositarie, che debbano assistere la mattina, & il doppio pranzo tre hore continue per ciascheduna volta al pagamento de' frutti de' Monti.

CAP.

CAP. XXXVII.

ET acciò, che le dette Provisioni, & Ordini siano sempre, & in ogni tempo noti a ciascheduno, si Decreta, & Ordina, che li Depositarii, Secretarii, Prosegretarii, Computisti, e Procomputisti di tutti li sudetti Monti vacabili, e non vacabili debbano continuamente tenere nel Banco, e luogo del Negotio, e nelle loro Case rispettivamente affissa publicamente, & in luogo, che possa da ciascheduno commodamente, & a suo piacere esser vista, e letta la Copia delli presenti Ordini, e Tassa, sotto pena di Scudi duecento d'oro, da applicarsi come sopra.

CAP. XXXVIII.

AVVERTENDO ogn'uno a non contravenire in cosa alcuna, perche si deputarono anco Persone segrete, che haveranno cura d'haver l'occhio invigilante, e soprastare con ogni diligenza a tutte le sudette cose, si procederà contro di tutti con ogni rigore per le dette pene, e nel modo espresso di sopra, etiam a semplice denuncia del Relatore, e Querelante con il suo giuramento, e con un Testimonio degno di fede, & anco per Inquisizione, & in ogni altro miglior modo, non ostante qualunque cosa, che facesse in contrario. Volendo anco, e Decretando, che le presenti Provisioni, & Ordini, affissi, e publicati in Banchi, in Campo di Fiore, & altri luoghi soliti di Roma per un Curflore di Nostro Signore, altrighino ciascheduno delli sudetti a chi spetta, o vuol spettare per l'avvenire, come se i sudetti fossero personalmente intimati. Dato in Roma quento di 30. Aprile 1689.

Joseph Renato Imperialis Thef. Gen.

Ferdinandus Nuptius Coh. Gen.

Julius Clemens Matthaei. Audit.

Franciscus Antaporus R.C.A. Sec. & Cane.

Die 6. Julii 1689. Supradicta Confirmatio Provisionum, & Ordinationum, & Taxarum Montium affixa, & publicata sicut ad vestras Curias, & in acie Campi Florae, ac aliis locis solitis, & consuevis Urbis, ut moris est, per me Gregorium Stagium Sanctiss. D. N. Papae Curf.

Petrus Cannamellinus Curforum Magister.

Ad ornatum Cap. VI. de Locis Montium

Reverendiss. D. Emerix Decano.

ROMANA LOCORUM MONTIUM.

Mercurii 20. Junii 1696.

ARGUMENTUM.

Creditor attergatarius seu hypothecarius crediti super locis montium praeterit in concursu anteriori.

SUMMARIUM.

- 1. Attergatio potest fieri post simplicem rogium Secretarii montium.
2. Alternativa aut utrumque extremum disjungit, & in unoquoque dispositionem verificat.
3. Exceptio firmat regulam in casibus non exceptis.
4. Observantia est optima Constitutionum interpretis.
5. Attergatio potest fieri per descriptionem vinculorum Registrii.

DECISIO I.

ADVERSUS Sententiam latam in Tribunali A. C. ab solventem Equitem Bartholomaeum Giaccherinum Creditorem attergatarium, seu hypothecarium a petita per D. Camillum de Pelagio executione mandata ad Theatr. de Luca. Vol. II.

dati ad ejus favorem relaxati pro credito anteriori super locis 24. Montium contra Dominicum Guotium eorumdem originarium Possessorem, seu Dominum, commissa fuit post longum decem annorum silentium causa appellationis in gradu restitutionis in integrum R.P.D. Lancettae, eique supervenit ob gravitatem articuli nunquam in his terminis ab hoc S. Auditorio examinati commisione procedendi de Voto Rota cum unica decisione, propositi hodie de more duobium - An constet de re judicata, seu positus de causis restitutionis in integrum - Quod Domini re mature discussa affirmativè resolverunt quoad primam partem, & negativè quoad secundam; constetit enim ipsis de validitate, & iustitia sententiae in judicatum transactae ob lapsum fatalium, proindeque cessare crediderunt fundamentum restitutionis in integrum, ut per Text. in cap. 1. ibique Abb. de restit. in integ. dixit Rota coram Burat. dec. 32. n. 1. & dec. 29. n. 1. p. 8. recent.

Nec iustitia unè inter partes controversa obscurari visa fuit ex quo attergatio facta favore Equitis Bartholomaei fuerit nulla, sive tanquam facta per simplicem rogium Secretarii Montium, non impetrata licentia Thefaurarii, sive tanquam non registrata in tergo litterarum patentium. Quoniam neutra ex hisce nullitatibus subsistit. Non quidem prima, quia tametsi loca Montium, uti de regalibus Principis non sint in commercio hominum, sine ipsis, aut Officialibus ab eo deputati licentia, non tamen necesse est, quod ista concedatur immediate Thefaurario, sed sufficit attergationem, seu aliam eorum dispositionem fieri, aut factam fuisse mediante rogio ipsius Secretarii, qui ratione proprii officii talem habet facultatem, prout satis clare deducitur ex reformationibus, seu provisionibus Cardinalis Serrae olim Protothesaurarii confirmatis à fa. me. Paulo V. impressis penes Card. de Luc. de loc. Montium fol. 41. 6. E per rogier via. num. 8. ubi cavetur In evocato, che alcun Montista, o Creditore de' detti Monti volesse per qualche rispetto di obligare, & ipototecare li suoi luoghi a favore de' Creditori, o altre Persone in qualsivoglia modo, ovvero sottoporsi a vincoli, e condizioni, si ordina, e comanda, che li detti Secretarii, e Prosegretarii, bavuta prima diligenza, & esquisita considerazione in vedere, se li luoghi de' Monti, che vogliono obligare, siano liberi, e capaci d'obligi, e vincoli, o altre condizioni, e ritrovatis tali, si debbano alla presenza de' Testimoni, conforme il solito, rogare di detti obligi, & ipototeche, e dispositioni - Quibus adimplatur subsequens Constitutio Urbani VIII. impressa penes ipsum de Luc. de loc. Mont. fol. 52. disponsens quilibet provisionis, & Operationes inter particulares &c. factas abique nostra, vel Protectorum, aut Officialium ad id, & ad considerandum literas patentes deputatorum licentia non esse attendendas. Ex his enim verbis bene deducitur, facultatem, seu licentiam attergandi fuisse cumulativè collatam in Protectores, & Officiales per alternativam aut, cuius virtus est, utrumque extremum disjungere, & in unoquoque dispositionem verificare ad notata per fa. in l. sita quis sub num. 3. ff. de verb. oblig. Altograd. cons. 70. n. 62. Rota dec. 58. n. 6. & segq. coram Bieb.

Neque his adversatur responso, quod Reformationes, seu Provisiones Cardinalis Serrae in junctentes, Secretariis ontus inquirendi diligenter; an Loca Montium, super quibus petitur fieri attergationem, sint libera, & vinculatorum capacia; respiciant actum materiale, seu executivum, non autem formalem, & auctoritativum reservatum Thefaurario; Quoniam ex toto illarum tenore bene perpenso, patet, quod ultra actum materiale Inquisitionis superaddita fuit potestas sele rogandi de eidem obligationibus, & hypothecis, quae potestas secum fert actum formalem substantiativum ipsius attergationis, praesertim quando in eidem Reformationibus nemini alteri legitur reservatus; Idque bene declaratur ex novissima Constitutione fan. mem. Innocentii XI. edita 30. Aprilis 1689. in qua, confirmatis in hoc puncto per eadem prioris verba, Reformationibus Cardinalis Serrae, praesuppositaque in Secretariis omnimoda facultate recipiendi, & admittendi per se ipsos quaecumque attergationes nulla requisita licentia Thefaurarii, in cap. 13. hanc facultatem limitavit in particularibus tantum casibus ibi - S'ordini

na ancora espressamente a Secretarii, e Profegretarii, che non possono da se stessi ammettere, o ricevere rassegne, o attergationi de Luoghi de Monti spettanti a Donne, a Minori, se non per quei Luoghi de Monti che le Donne, e Minori hanno comprati con loro proprii danari &c. ma per altri Luoghi de Monti, che hanno essero le Donne, o Minori non possono ammettere loro rassegne, o dispositione alcuna, se non con legitimo mandato di procura &c. ovvero con mandato di Monsig. Tesoriere. Ex hoc enim validè inferitur quod sicuti nullitas fuit ipsis limitata tamen in quibusdam particularibus casibus, in illisque solis requisita licentia, seu auctoritas Theaurarii, ita in reliquis omnibus censetur relicta, seu verius confirmata juxta commune axioma, quod exceptio firmat regulam in casibus non exceptis, de qua text. in l. nam quod liquide §. si primo ff. de prat. leg. & in l. questura §. Denique in fin. ff. de fund. instrum. & licet hæc Constitutio Innocentiana sit posterior attergationi, de qua agitur, quia tamen emanavit per viam declarationis, seu confirmationis, inferoque tenore ipsarum reformationum, seu Provisionum Card. Seraphini bene tribuitur etiam ad præterita, ut notat Jason. in l. non dubium n. 10. vers. tamen quando C. de leg. Alex. conf. 7. nu. 4. circa fin. vers. sed ita est lib. 2. Gabr. de reg. jur. concl. 3. n. 3.

Minus officit ponderatio elicta ex recensita Constit. Urbani VIII. in illis verbis. *Factas absque nostra, vel Protectorum, aut Officialium ad id, & ad consuetudinem literas patentium, deputatorum licentia in eisdem literis patentibus exprimenda non esse attendendas &c.* quasi quod facultas concedendi hujusmodi licentias reservata fuerit Theaurario soli ad subscribendam eandem literas, deputato; quia tamen literas patentes solum subscribantur per Theaurarium, non inde tamen validè inferitur, quod attergationes sine expressa illius licentia, & approbatione non possint recipi per Secretarios de quibus Papa individualiter loquutus fuit sub nomine Officialium communiter pro Secretariis intellectum, ut testatur in proposito Card. de Luca de loc. Mont. cap. 2. nu. 4. Non relevante, quod incongruum videatur hujusmodi facultatem attribuere Secretariis, qui sunt iidemmet, qui debent tales licentias in literis patentibus exprimere, Cum enim de tempore emanatæ Constit. pactiones, & obligationes super locis Montium passim, etiam hierent per acta aliorum Notariorum, verba illa absque nostra, vel Protectorum, aut Officialium ad id deputatorum licentia in eisdem literis exprimenda non sunt trahenda ultra pactiones, & obligationes factas per Apocas privatas, vel acta aliorum Notariorum, pro quibus restringendis solum emanavit eadem Constitutio, etiam ad rogatus Secretariorum, qui secum ipsis involvunt licentiam à Pontifice yolitam.

Et hæc omnia eò fortius urgere visa sunt apud DD. accedente inconcussa praxi, & observantia probata ex revolutione librorum Secretariarum, seu Officiorum Montium, in quibus nulla reperitur attergatio, facta cum licentia Theaurarii, sed è converso plurimè le-

guntur factæ per solos Secretarios, quæ observantia in hac materia adeò frequenti est optima interpret. Constitutionum desuper editarum, ut passim dixit Rot. decis. 59. nu. 12. coram Mant. & decis. 83. n. 9. coram Bich. & decis. 842. num. 22. coram Cerro, & decis. 362. num. 12. par. 15. & decis. 441. num. 9. cum seq. par. 18. rec. Non relevante repositione, quod istæ attergationes non probentur effectum sortite cum prelatione Creditoris attergationi in concursu anteriori; Tum quia data fuerunt plures sententiæ illas effectui demandantes *Summ. Equit. nu. 3.* Tum etiam quia ex illarum tenore constat, omnes fuisse factas, imò in dies praticari pro majori cautione obligationum contradarum, & sic ad effectum acquirendi super locis Montium hypothecas speciales adversus quoscumque Creditores; Tum demum, quia ex illarum multiplicitate, & frequentia præsumendum est, etiam alias effectum fuisse sortitas, neminemque autum fuisse adversus ipsas quidquam in iudicio tentare.

Multoque minus sustinetur secunda nullitas in eo fundata, quod hæc attergatio non sit facta in tergo literarum patentium: Quia licet talis forma regulariter servetur, & ab illa ipsa etiam sumpsit denominationem, non tamen ullibi præscriptum est, quod non possit fieri attergatio per descriptionem vinculum in Broliardo, & in Regestris, ut fieri posse præcisè respectu resignationum præscripti fa. me. Clemens VIII. in eius Constitutione impres. apud eundem *De Luc. de Loc. Mont. fol. 87.* Ne alias præclusus remaneret aditus, & libertas Montifarum, qui sine culpa literas amiserunt, aut de tempore contractuum ineundorum reperire non potuerunt attergandi, & hypothecandi eorum loca.

Neque in hoc considerabilis visa est fraus, quæ dicitur committi posse per Possesores Locorum Montium, ostendendo secum contrahere volentibus literas patentes nullo vinculo affectas, ut illos ad hoc facilius inducant contra mentem ipsarum Constitutionum expressè editarum ad obviandum fraudibus, quia factis illis consultum remanet in hoc casu, in quo apponitur in ipsa attergatione vinculum loco cautionis ob non exhibitionem literarum patentium; sufficit enim formam adimplere per æquipollens, dummodò per illud eodem, vel pinguiori modo finis à lege expressus habeatur ad firmata per Rot. coram Bich. decis. 451. num. 5. par. 9. decis. 254. num. 7. & decis. 416. num. 16. par. 18.

Maximè quia in hoc etiam puncto concurrunt observantia positiva deducta ex eisdem libris Secretariarum, ex quibus constat, quod in similibus casibus non fuit, prout faciendum esse contenditur, habitus recursus ad Pontificem ad hoc, ut desuper provideretur, sed per simplicem rogatum Secretarii in Broliardo, & regestris cum appositione recensiti vinculi ob non exhibitionem literarum patentium factæ fuerunt attergationes, contra quas non docetur, quod ullus hæctenus in iudicio obtinuerit.

Et ita utraque &c. decisum fuit &c.

INDEX
ET ARGUMENTA
RESPONSORUM AC DECISIONUM

RESPONSA
ET
DECISIONES
ADTRACTATUM
CARDINALIS DE LUCA

DE
STATUTARIIS SUCCESSIONIBUS.